



L'I. G. & su di esso gravante, oppure a consentire che, su domanda della mutuataria, il citato diritto di commissione e la rivalsa I. G. & non vengano materialmente versati all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico della detta mutuataria venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dalla medesima Società e dai suoi aventi causa, contemporaneamente e alle stesse condizioni della detta quota di mutuo; e ciò a condizione che la Ferriera Chelotti consenta l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3) - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 1) e 2);

H) - a procedere alla identificazione ed alla descrizione delle porzioni di immobile, relativamente alle quali il mutuo e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionato e ripartito, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;